



Tribunale di Sorveglianza di Trento

Centro Europa via Jacopo Aconcio n. 2
38122 - Trento
Tel: 0461/213462 - 213461 Fax: 0461/982675
Email: segreteria.tribsolv.trento@giustizia.it
PEC: prot.tribsolv.trento@giustiziacert.it

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

PARAFRAFO 12

PROGETTO TABELLARE

(art. 13 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029 - Delibera di Plenum in data 8.7.2024 - Prot. n. P 13382/2024 e successiva modifica in data 11.10.2024)

12.1 Premessa

Il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza sono costituiti in Trento ove ha sede principale la Corte di Appello di Trento ed hanno competenza limitatamente ai circondari dei Tribunali di Trento e di Rovereto (corrispondenti alla sola Provincia Autonoma di Trento); in Bolzano, sede della sezione distaccata della Corte di Appello di Trento, è costituito invece altro Tribunale di Sorveglianza (competente sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano).

12.2 Pianta organica - scoperture

La pianta organica del Tribunale di Sorveglianza di Trento prevede il Presidente e gli Esperti (nel numero di 6); la pianta organica dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento prevede i Magistrati di Sorveglianza di Trento (nel numero di 2).

Alla data del 31.12.2024 i Magistrati in servizio risultano:

PRESIDENTE:

- Dott.ssa Lorenza Omàrchi, con funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza;

MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA:

1. Dott. Antonino Mazzi, con funzioni di Magistrato di Sorveglianza;
2. Dott. Giulia Segatta, con funzioni di Magistrato di Sorveglianza;

ESPERTI:

1. Dott. Nelson Marin, con funzione di Esperto;
2. Dott.ssa Annamaria Perino, con funzione di Esperto;

3. Dott.ssa Sara Franchi, con funzione di Esperto;
4. Dott. Stefano Mascheroni, con funzione di Esperto;
5. Dott. Enrico Malossi;
6. POSTO SCOPERTO, a seguito delle dimissioni volontarie della Dott.ssa Angela Tiano in data 27.10.2024 (con presa d'atto da parte del CSM in data 4.12.2024)

Non sono previste Sezioni né, di conseguenza, Presidenti di Sezione.

L'organico risulta completo quanto al personale di Magistratura ordinaria e in parte scoperto quanto al personale di Magistratura Onoraria. In data 27.10.2024, infatti, un Esperto in servizio (Dott.ssa Angela Tiano) ha rassegnato le dimissioni, ratificate dal CSM.

Nel quadriennio 2026-2029 sono, peraltro, prevedibili significativi cambiamenti della situazione attuale.

In data 7.6.2025 la scrivente Dott.ssa Lorenza Omarchi scadrà dall'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento al compimento di 8 anni. A seguito del bando 4.12.2024 di pubblicazione dei posti direttivi vacanti a gennaio 2025 la scrivente ha presentato domanda per altri incarichi direttivi di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano (vacanza 25.10.2024 Di Rosa Giovanna) e Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano di Genova (vacanza 29.3.2025 Brusa Gaetano). Dopo il 6.6.2025 è quindi prevedibile che la scrivente rimanga come reggente nell'incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento fino alla conclusione delle pratiche per l'assegnazione da parte della Quinta Commissione CSM degli incarichi di cui sopra e/o fino alla copertura del posto di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, di recente pubblicazione.

Inoltre, il Magistrato di Sorveglianza di Trento Dott.ssa Giulia Segatta ha comunicato di aver presentato recentemente domanda per altri incarichi il cui esito sarà noto verosimilmente nei primi mesi del 2025; sulla base dei parametri provvisori pubblicati in relazione ai tramutamenti richiesti dalla Dott.ssa Segatta è altamente probabile il suo trasferimento ad altro ufficio giudiziario in Bologna o Ferrara. Il trasferimento della Dott.ssa Segatta determinerebbe una copertura pari al 50 % dei posti di Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Trento. La stessa ha informalmente anticipato la sua non opposizione ad una eventuale richiesta del Capo dell'Ufficio di posticipato possesso della stessa ai sensi dell'art. 10 bis O.G..

In considerazione di quanto sopra esposto e dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di tramutamento è altamente probabile una copertura nel corso dell'anno 2025 in relazione alla quale si provvederà sulla base del progetto tabellare attualmente vigente; nel corso dell'anno 2026, invece, è possibile si realizzi una copertura nella pianta organica di magistratura ma, verosimilmente, per un periodo di tempo contenuto essendo probabile la copertura del posto a seguito del previsto concorso.

Infatti, quanto al posto di Presidente ne è stata recentemente disposta la pubblicazione con il bando in data 10.2.2025 (vacanza 6.6.2025) e quindi, tenuto conto dei tempi necessari per la pubblicazione e il relativo concorso, l'eventuale copertura sarà limitata nel tempo e parzialmente coperta con la reggenza.

Quanto al posto di Magistrato di Sorveglianza di Trento a seguito di eventuale trasferimento della dott.ssa Segatta ad altro incarico, potrebbero verificarsi due ipotesi alternative:

- Trasferimento della Dott.ssa Giulia Segatta e copertura del posto fino alla data di assegnazione di nuovo giudice.
- Trasferimento della Dott.ssa Giulia Segatta e copertura del posto da parte della Dott.ssa Lorenza Omarchi, assegnata inizialmente in sovrannumero e poi in assegnazione definitiva;

In entrambe le ipotesi non pare necessario prevedere modifiche significative dei criteri di assegnazione attesi i criteri di sostituzione tra magistrati già previsti dal progetto tabellare per il caso di assenza contenuta/prolungata nel tempo e potendo essere adottata, se e quando necessario, variazione tabellare per la riassegnazione del ruolo del magistrato trasferito ai magistrati in servizio effettivo presso l'Ufficio giudiziario o eventualmente applicati.

I criteri di ripartizione degli affari tra i Magistrati ordinari vengono, quindi, determinati sulla base di una previsione di organico completo o, comunque, di brevi periodi di eventuale copertura, adeguatamente fronteggiabili con gli ordinari criteri di sostituzione o con applicazione di altro magistrato.

Vicario

Attese le ridotte dimensioni del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza di Trento cui corrisponde un numero contenuto di affari e di personale amministrativo in servizio e tenuto conto della più che soddisfacente efficienza dell'ufficio giudiziario sempre riscontrata negli ultimi anni, non si ritiene di designare un *Magistrato Vicario*.

Consultazione preventiva

Si dà atto che, pur essendo stati preventivamente interpellati il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, la Procura Generale di Trento, la Commissione Flussi e la Commissione Pari Opportunità come previsto dall'art. 15 della Circolare, non sono pervenute segnalazioni o contributi da parte degli stessi.

12.3 TABELLA ORGANIZZATIVA PER IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

La seguente segnalazione tabellare si discosta solo in minima parte dalla precedente prevista per il quadriennio 2020-2023 come esposto nel paragrafo 8) e precisamente solo con riferimento al criterio di assegnazione degli affari al Presidente.

12.3.1 UDIENZE COLLEGIALI

Le **udienze collegiali** del Tribunale di Sorveglianza si tengono due volte al mese, nei giorni di **martedì** (di regola il primo ed il terzo martedì di ogni mese e salvi gli opportuni aggiustamenti in caso di festività o altro) con inizio alle ore 9:15, nell'aula di udienza situata al primo piano (stanza 28 bis, in uso promiscuo con il Tribunale di Trento) e senza differenziazione negli oggetti dei procedimenti. I procedimenti relativi ai condannati detenuti sono fissati in via prioritaria; a seguire i procedimenti relativi a condannati in stato di libertà, scadenzati ogni 15 minuti a partire dalle 10:15.

Il calendario è predisposto annualmente dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tempestivamente comunicato alla Corte di Appello, al Procuratore Generale, alla Procura della Repubblica di Trento, al Tribunale di Trento (ufficio giudiziario che condivide l'uso promiscuo dell'aula di udienza), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto nonché pubblicato sul sito web del Tribunale di Sorveglianza.

Di regola, nel mese di agosto è prevista un'unica udienza per la sola trattazione degli affari urgenti.

In caso di necessità e/o urgenza può essere variato il numero delle udienze, prevedendo l'aggiunta di una terza udienza da tenersi anch'essa di martedì.

L'udienza si svolge in presenza, in camera di consiglio ai sensi degli artt. 666 e 678 cpp oppure in forma pubblica qualora il condannato ne faccia richiesta o non si opponga alla trattazione in forma pubblica. Nei casi di udienza con trattazione in forma pubblica i giudici togati, il Procuratore Generale e il difensore indossano la toga.

Nei casi previsti dalla normativa (art. 678 co 3.2 cpp) e quando uno dei soggetti (condannato, difensore), ne fa espressa e tempestiva richiesta, l'udienza si tiene in modalità *da remoto* con videocollegamento, tramite videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis Disp. Att. o su piattaforma Teams indicata dal Ministero della Giustizia/DGSIA, con i singoli soggetti per i quali è normativamente prevista e/o per i richiedenti, e in presenza per i rimanenti soggetti.

In udienza, il collegio è costituito dal Presidente che presiede tutti i collegi e, a turno, da uno dei due Magistrati di Sorveglianza secondo il seguente criterio: la Dott.ssa Giulia Segatta, quale magistrato meno anziano, compone il collegio nella prima udienza mensile del collegio; il Dott. Antonino Mazzi, quale magistrato più anziano, nella seconda udienza mensile del collegio. Il Magistrato di Sorveglianza che compone il collegio è quello cui gli affari sono stati assegnati o saranno assegnati per l'attività monocratica secondo i predeterminati criteri di distribuzione sotto esposti.

Del collegio, inoltre, fanno parte due Esperti, individuati a coppie, secondo il criterio di rotazione predeterminato, sotto indicato.

Ogni Magistrato di Sorveglianza è chiamato a comporre il collegio almeno una volta al mese per la trattazione degli affari assegnatigli secondo criteri obiettivi e predeterminati. In via eccezionale e se necessario per la trattazione di singoli affari urgenti, può essere disposta la presenza di un secondo Magistrato relatore alla medesima udienza, fermi restando i criteri prefissati di assegnazione degli affari tra i Magistrati di Sorveglianza, con collegio quindi a composizione diversificata.

L'assegnazione dei procedimenti di competenza collegiale ai singoli Magistrati relatori avviene al momento della registrazione dell'istanza; con riferimento ai Magistrati di Sorveglianza, i criteri obiettivi e predeterminati sono analoghi a quelli previsti per l'assegnazione degli affari di competenza monocratica al fine di assicurare continuità di trattazione tra il monocratico e il collegiale e viceversa, come previsto dall'art. 166 della Circolare.

Ruolo di udienza

Il ruolo di udienza è formato dal Presidente prevedendo un numero medio di procedimenti fissati per ogni udienza non superiore a 50, comprensivo dei procedimenti in contraddittorio e di quelli senza contraddittorio. In caso di particolari necessità o urgenze il numero dei procedimenti fissati può arrivare a 80 procedimenti.

L'iscrizione del procedimento al SIUS e l'attività istruttoria (secondo le istruzioni standardizzate per ogni tipologia di procedimento contenute nei relativi ordini di servizio) avviene a cura della Cancelleria, salva la possibilità di richiedere nei casi dubbi chiarimenti al Presidente o al Magistrato Relatore che, per i singoli procedimenti assegnati, è responsabile della successiva attività di coordinamento e propulsione dell'attività istruttoria. Subito dopo l'iscrizione e comunque entro massimo 7 giorni il Presidente provvede alla fissazione del procedimento all'udienza, tenendo conto dell'eventuale stato di detenzione del condannato, dell'eventuale particolare urgenza di trattazione, dei tempi previsti o prevedibili per l'istruttoria specifica del singolo procedimento, dell'eventuale recente valutazione di altri procedimenti connessi (per connessione soggettiva) e del carico delle udienze. Almeno una settimana prima di ogni udienza, la Cancelleria in via autonoma o su segnalazione del Magistrato Relatore provvede ai necessari solleciti degli atti istruttori richiesti e non ancora pervenuti.

In caso di particolare urgenza di trattazione (ad esempio per procedimenti relativi a proposte di revoca di misure alternative o per esigenze eccezionali segnalate dall'istituto di pena o dalla difesa) e in ossequio del principio di una risposta di giustizia in tempi rapidi e del principio di ragionevole durata del processo si procederà a fissazione compatibile con l'urgenza, eventualmente anche ad una udienza che per previsione di calendario non prevede la presenza del Magistrato di Sorveglianza assegnatario del relativo procedimento secondo gli ordinari criteri di assegnazione. Nell'evenienza di tale ipotesi si provvederà, nei limiti del possibile, a garantire la presenza nel collegio del Magistrato assegnatario del procedimento.

Il ruolo di udienza prevede, di regola, fino a un massimo di 35 procedimenti in contraddittorio e di 15 procedimenti senza contraddittorio.

Sostituzioni

Nelle ipotesi di legge e precisamente nei casi di incompatibilità, astensione, ricusazione, congedo, assenza o impedimento **temporaneo di breve durata** (da intendersi indicativamente fino a 45 giorni), la composizione del collegio sarà variata con la previsione che alla medesima udienza e in relazione a tutti o a specifici procedimenti, il magistrato impedito/assente (il Presidente del Tribunale o il Magistrato di Sorveglianza) sia sostituito dall'altro magistrato addetto all'ufficio. Nel caso che l'impedimento riguardi il Presidente del Tribunale, il collegio sarà presieduto dal Magistrato di Sorveglianza che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

In caso di contestuale assenza e/o incompatibilità del Presidente e del Magistrato di Sorveglianza e analogamente nel caso di contestuale assenza e/o incompatibilità di entrambi i Magistrati di Sorveglianza (ipotesi in cui non è possibile la composizione del collegio stante la pianta organica di magistratura prevista per l'ufficio giudiziario), si provvederà mediante l'applicazione di altro magistrato del Circondario, da richiedere al Presidente della Corte d'Appello; in tali casi il collegio sarà presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza/impedimento, dal Magistrato di Sorveglianza che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

Nelle medesime ipotesi di legge ma relative ad assenza o impedimento **temporaneo di lunga durata** (da intendersi indicativamente superiore ai 45 giorni) o **definitivo** (in tal caso, fino alla copertura effettiva del posto), di uno dei Magistrati di Sorveglianza o del Presidente, stante la presenza di un unico ufficio di sorveglianza nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di Trento e quindi l'impossibilità di procedere con supplenze ai sensi dell'art. 70 Ordinamento Penitenziario, si provvederà tramite applicazione di altro magistrato del Circondario ai sensi dell'art. 68 O.P., da richiedere al Presidente della Corte d'Appello; in tali casi il collegio sarà presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza/impedimento, dal Magistrato di Sorveglianza che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità. Nel caso in cui l'applicazione non venga disposta o venga disposta per un periodo inferiore, si provvederà mediante modifica tabellare per la redistribuzione del ruolo del Magistrato assente agli altri magistrati presenti in servizio.

12.3.2 PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Premesso che non è stata prevista la nomina un Magistrato Vicario del Presidente stante le piccole dimensioni dell'ufficio giudiziario e che non è presente in pianta organica la figura del Dirigente Amministrativo le cui funzioni, di conseguenza, sono svolte dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza secondo il modello della cd. "doppia dirigenza",

il Presidente provvede, ai sensi dell'art. 70 bis O.P., a:

- Dirigere ed organizzare le attività del Tribunale di Sorveglianza;
- Coordinare in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del Tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del Tribunale;
- Disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
- Richiedere al Presidente della Corte di Appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art 68 O.P. (applicazione di altri magistrati);
- Proporre al Consiglio Superiore della Magistratura la nomina degli Esperti effettivi o supplenti componenti del Tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
- Dirigere e coordinare l'Ufficio per il Processo;
- Adottare eventuali provvedimenti di modifica tabellare finalizzati al riequilibrio dei carichi di lavoro in caso di accertate differenze e secondo principi di razionalità organizzativa e di equa ripartizione del carico di lavoro tra tutti i magistrati;
- Presiedere tutte le udienze collegiali;
- Assegnare i procedimenti ai magistrati e fissarli all'udienza di trattazione, secondo i criteri predeterminati di assegnazione e tenuto conto dell'eventuale urgenza;
- Valutare in via preliminare, e dichiarare, l'inammissibilità delle istanze;
- Esaminare eventuali istanze di particolare complessità e dare disposizioni alla cancelleria in merito alla registrazione;
- Provvedere all'istruttoria di tutte le procedure di competenza del Tribunale di Sorveglianza, salva la facoltà del Magistrato Relatore di disporre le integrazioni istruttorie ritenute necessarie;
- Disporre l'eventuale anticipazione dell'udienza fissata nei casi di prospettata urgenza;
- Svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti (quali ad esempio le mansioni inerenti la qualifica di *datore di lavoro* in relazione alla gestione del personale, alla sicurezza, alla valutazione del personale amministrativo, alla formulazione dei rapporti per il personale di magistratura, al trattamento dei dati, ecc.);
- Coordinare i periodi di congedo ordinario dei Magistrati di Sorveglianza;
- Svolgere tutte le altre attività riservate dalla legge e dai regolamenti alla figura del Dirigente Amministrativo (in quanto figura non prevista nella pianta organica dell'ufficio giudiziario);
- Svolgere la supervisione dell'attività di vigilanza generica sull'istituto di pena e sulla REMS al fine di coordinare l'attività di vigilanza dei Magistrati di Sorveglianza, anche con riguardo ad eventuali segnalazioni al Ministro;
- Svolgere l'attività giurisdizionale assegnata sulla base dei criteri di assegnazione stabili.



Inoltre, in relazione alle funzioni del Magistrato di Sorveglianza, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'art. 70 bis O.P., dirige l'Ufficio di Sorveglianza e provvede a:

- Adottare direttive e istruzioni per i magistrati dell'Ufficio al fine di una sollecita definizione degli affari pendenti;
- Sostituire il Magistrato di Sorveglianza assente, impedito, recusato o astenuto nei casi previsti dai criteri di sostituzione predeterminati;
- Operare per assicurare che i criteri adottati dai Magistrati di Sorveglianza per la vigilanza e sorveglianza degli istituti di pena siano quanto più uniformi possibile;
- Curare la sorveglianza generica sugli istituti di pena al fine di coordinare l'attività di vigilanza affidata precipuamente ai Magistrati;
- Coordinare gli interventi e le linee orientative in materia di misure di sicurezza, assicurando la continuità e l'efficacia dei rapporti con gli Enti esterni;
- Svolgere tutte le attribuzioni del Magistrato di Sorveglianza durante il periodo feriale, secondo i turni predisposti nella tabella feriale;

In considerazione dell'impegno richiesto per i compiti di direzione dell'ufficio svolti in via esclusiva attesa l'assenza della figura del *dirigente amministrativo*, delle competenze esclusive previste dall'art. 70 bis dell'Ordinamento Penitenziario (e da altre norme), dell'attività di presidenza del collegio in tutte le udienze collegiali, del vaglio preliminare di ammissibilità con riferimento a tutte le istanze presentate al Tribunale di Sorveglianza, della fissazione di tutti i procedimenti collegiali, della predisposizione e supervisione in via esclusiva dell'istruttoria di tutti i procedimenti collegiali e, d'altro canto, del numero dei magistrati in servizio, dell'assenza di Sezioni e Presidenti di Sezione, delle dimensioni ridotte dell'ufficio giudiziario e dell'assegnazione di affari giurisdizionali secondo i criteri sottoesposti, si ritiene che l'attività complessivamente svolta configuri un adempimento quasi totale del lavoro giudiziario. E' riconosciuto, pertanto, al Presidente un **esonero parziale** dalle attività giurisdizionali nella ridotta misura del 30 %, da ritenersi imputata in via prevalente ai procedimenti monocratici del Magistrato di Sorveglianza.

Nel caso di assenza/impedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente è sostituito dal Magistrato di Sorveglianza che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità come previsto dall'art. 200 della Circolare.

12.3.3 COLLEGI

Il Presidente titolare del Tribunale di Sorveglianza presiede tutti i collegi. In caso di impedimento o assenza, la presidenza del collegio spetta al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

I collegi sono predeterminati annualmente sulla base del calendario delle udienze; nella formazione dei collegi del Tribunale di Sorveglianza si prevede la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

In concreto,

la dott.ssa Segatta compone il collegio nella prima udienza collegiale di ogni mese e il Dott. Mazzi compone il collegio nella seconda udienza collegiale di ogni mese.

Il collegio dell'udienza fissata nel mese di agosto è composto dai 2 magistrati che non fruiscono di congedo ordinario in detto periodo, senza ricorrere ad applicazioni di altri giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi salvo solo il caso di incompatibilità dei giudici dell'Ufficio di Sorveglianza con riferimenti a singoli affari.

12.3.4 ESPERTI

Preliminarmente si evidenzia che è in corso la procedura per la nomina dei nuovi Esperti del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2026-2028, come da Circolare CSM in data 21.10.2024 P 19359/2024

modificata con Circolare in data 18.12.2024 e che, quindi, a decorrere dall'1.1.2026 gli attuali Esperti saranno sostituiti dai nuovi Esperti che verranno nominati.

Non potendo prevedere alla data attuale i nominativi dei nuovi Esperti si dispone che, a decorrere dall'1.1.2026, le nuove tre coppie di Esperti saranno formate dal Presidente tenendo conto delle competenze ed esperienze professionali specifiche e dell'anzianità nel ruolo al fine di garantire un apporto al collegio da parte di Esperti con professionalità e anzianità diverse.

Le coppie di Esperti così costituite saranno assegnate ai collegi a turnazione, alternandosi nel seguente ordine:

1° COPPIA -----> 1° udienza collegiale dell'anno 2026

2° COPPIA -----> 2° udienza collegiale dell'anno 2026

3° COPPIA -----> 3° udienza collegiale dell'anno 2026

1° COPPIA -----> 4° udienza collegiale dell'anno 2026

2° COPPIA -----> 5° udienza collegiale dell'anno 2026

E così a seguire.

L'indicazione degli Esperti secondo il criterio sopra determinato è contenuta nel calendario delle udienze collegiali del Tribunale di Sorveglianza di Trento insieme alla previsione dell'Esperto supplente, per il caso di assenza/impedimento dell'esperto di turno, individuato mediante rotazione all'inizio di ogni anno.

Il calendario delle udienze annualmente predisposto è comunicato tempestivamente anche agli Esperti.

A cura della cancelleria, inoltre, agli Esperti è comunicato il ruolo di ogni singola udienza, tramite l'invio all'indirizzo e-mail personale, almeno sette giorni prima dell'udienza; nei successivi tre giorni gli stessi sono tenuti a comunicare alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza eventuali situazioni di incompatibilità riferite a specifici procedimenti.

Analogamente, gli Esperti comunicano con la massima tempestività eventuali impedimenti che rendano necessaria la loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 166 Circ. Tabelle sopra richiamata, agli Esperti possono essere assegnati dal Presidente o dal Magistrato Relatore di ogni udienza uno o più procedimenti (fino a un massimo di 5) per lo studio, la relazione in udienza e la stesura dell'ordinanza. I procedimenti assegnati devono riguardare condannati in stato di libertà, avere caratteristiche e/o contenuti di non particolare complessità e pena residua da espiare inferiore ad anni 2. L'assegnazione del procedimento è disposta dal Magistrato di Sorveglianza e/o dal Presidente, presenti in collegio alla medesima udienza, scegliendo tra i procedimenti di propria assegnazione (secondo i criteri generali); il giudice togato assicura costante supervisione e supporto all'attività svolta dall'Esperto assegnatario di singoli procedimenti.

12.3.5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI GIUDICI

In via preliminare si evidenzia che la redazione dei seguenti criteri di assegnazione si è basata sulla preventiva analisi dei flussi in un congruo periodo di tempo, scorrendo i dati anche in relazione alla lettera iniziale del cognome del soggetto condannato al fine di valutare il *peso medio* di ogni lettera; le conseguenti determinazioni sono state assunte con lo scopo di garantire l'assegnazione ad ogni magistrato di una uguale quota di affari.

12.3.5.1 Sono assegnati al PRESIDENTE del Tribunale gli affari relativi a:

- emissione dei decreti di inammissibilità dell'istanza, previo parere del Procuratore Generale;
- procedimenti di riabilitazione;



- procedimenti relativi ai reclami presentati avverso i provvedimenti (ad esclusione delle opposizioni in materia di espulsione ex art. 16 Dlgs 286/1998 e dei reclami presentati ai sensi degli articoli 35 bis e 35 ter OP) adottati da ciascuno dei due Magistrati di Sorveglianza dell'ufficio;
- procedimenti relativi alle impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di sicurezza adottati da ciascuno dei due Magistrati di Sorveglianza o adottati dal giudice di cognizione;
- procedimenti inerenti le misure alternative richieste da soggetti non detenuti e destinate, qualora concesse, ad avere esecuzione (in virtù del domicilio indicato in istanza) in ambito territoriale diverso da quello ricadente nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento;
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori (ex artt. 82, 116 e 117 d.p.r. 115/2002), connesse a procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza;
- procedimenti di opposizione avverso provvedimenti monocratici emessi dai Magistrati di Sorveglianza in materia di patrocinio a spese dello Stato;
- procedimenti ex art. 678 co 1 ter cpp (cd. Nuovo Rito) inerenti le misure alternative richieste da soggetti non detenuti e destinate, qualora concesse, ad avere esecuzione (in virtù del domicilio indicato in istanza) in ambito territoriale diverso da quello ricadente nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento;
- procedimenti in materia di liberazione anticipata, limitatamente ai soggetti la cui lettera iniziale del cognome sia: **C, D, M, S**;

12.3.5.2 Sono assegnati ai MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA (dott. Giulia Segatta, Dott. Antonino Mazzi) per la relazione in camera di consiglio e per la successiva stesura del provvedimento:

- I procedimenti relativi alle opposizioni avverso i provvedimenti in materia di espulsione e ai reclami avverso i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 35 bis e 35 ter OP emessi dal Magistrato di Sorveglianza che vengono assegnati all'altro Magistrato di Sorveglianza e precisamente:
 - la Dott.ssa Giulia Segatta è competente per le opposizioni/reclami avverso i provvedimenti del Dott. Antonino Mazzi;
 - il Dott. Antonino Mazzi è competente per le opposizioni/reclami avverso i provvedimenti del Dott.ssa Giulia Segatta.
- I procedimenti di reclamo avverso ordinanze di liberazione anticipata emesse dal Presidente, per i quali viene prevista la ripartizione dei procedimenti tra i 2 Magistrati di Sorveglianza (che compongono anche il collegio stante l'incompatibilità del Presidente) secondo il criterio di assegnazione predeterminato basato sulla lettera iniziale del cognome del condannato e precisamente:

• dott. Antonino Mazzi:	per le lettere C, D ;
• dott.ssa Giulia Segatta:	per le lettere M, S ;
- I rimanenti affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza, relativi sia a soggetti liberi che detenuti, secondo il criterio predeterminato di ripartizione basato sulla lettera iniziale del cognome del condannato/internato e precisamente:

• dott. Antonino Mazzi:	per le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-J ;
• dott. Giulia Segatta:	per le lettere K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z ;

esclusi (in quanto assegnati al Presidente come indicato al punto 3.5.1) i procedimenti secondo il rito ordinario e secondo il nuovo rito di cui all'art. 678 co 1 ter cpp inerenti la concessione di misure alternative richieste da soggetti non detenuti e destinate, qualora concesse, ad avere esecuzione (in virtù del domicilio indicato in istanza) in ambito territoriale diverso da quello ricadente nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento;

12.4 TABELLA ORGANIZZATIVA PER L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

Rispetto alle precedenti previsioni tabellari non si rilevano alla data attuale significative novità quanto alle competenze della Magistratura di Sorveglianza (a parte l'introdotta competenza in relazione alle sanzioni sostitutive ex riforma Cartabia che, peraltro, non ha ancora avuto significativa applicazione) e alla situazione dell'organico di magistratura che è coperto per intero. Peraltro è prevedibile nel prossimo futuro una scoperta parziale dei posti di Magistrato di Sorveglianza e/o di Presidente di Tribunale di Sorveglianza (scoperta che si verificherà presumibilmente già nel corso dell'anno 2025 e che potrebbe già risolversi ad inizio 2026.

Come già sopra esposto, in data 6.6.2025 la scrivente Dott.ssa Lorenza Omarchi scadrà dall'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento al compimento di 8 anni di incarico. A seguito del bando in data 4.12.2024 di pubblicazione dei posti direttivi vacanti, a gennaio 2025 la scrivente ha presentato domanda per altri incarichi direttivi di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano (vacanza 25.10.2024 Di Rosa Giovanna) e Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano di Genova (vacanza 29.3.2025 Brusa Gaetano). Dopo il 6.6.2025 è quindi prevedibile che la scrivente rimanga come reggente nell'incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento fino alla conclusione delle pratiche per l'assegnazione da parte della Quinta Commissione CSM degli incarichi di cui sopra e/o fino alla copertura del posto di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, di recentissima pubblicazione. Nel caso, invece, in cui non venga disposto il tramutamento della sottoscritta ad altro incarico direttivo, è mia intenzione rimanere nell'attuale ufficio giudiziario come Magistrato di Sorveglianza, eventualmente in sovrannumero.

Inoltre il Magistrato di Sorveglianza di Trento Dott.ssa Giulia Segatta ha comunicato di aver presentato recentemente domanda per altri incarichi il cui esito sarà noto verosimilmente nei primi mesi del 2025; sulla base dei parametri provvisori pubblicati in relazione ai tramutamenti richiesti dalla Dott.ssa Segatta è altamente probabile il suo trasferimento ad altro ufficio giudiziario in Bologna o Ferrara. Il trasferimento della Dott.ssa Segatta determinerà nel corso dell'anno 2025 una scoperta pari al 50 % dei posti di Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Trento. La stessa ha informalmente anticipato la sua non opposizione ad una eventuale richiesta del Capo dell'Ufficio di posticipato possesso della stessa ai sensi dell'art. 10 bis O.G..

In considerazione dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di tramutamento è, quindi, altamente probabile una scoperta nel corso dell'anno 2025 in relazione alla quale si provvederà sulla base del progetto tabellare attualmente vigente mentre è possibile che nel corso dell'anno 2026 si realizzi una scoperta nella pianta organica di magistratura ma per un periodo di tempo contenuto.

In entrambe le ipotesi non pare necessario prevedere modifiche significative dei criteri di assegnazione degli affari ai Magistrati attesi i criteri di sostituzione tra magistrati già previsti dal progetto tabellare per il caso di assenza contenuta nel tempo e potendo essere adottata, se e quando necessario, variazione tabellare per la riassegnazione del ruolo del magistrato trasferito ai magistrati in servizio effettivo presso l'Ufficio giudiziario o eventualmente applicati.

I criteri di ripartizione degli affari tra i Magistrati ordinari vengono, quindi, determinati sulla base di una previsione di organico completo o, comunque, di brevi periodi di eventuale scoperta, adeguatamente fronteggiabili con gli ordinari criteri di sostituzione o con applicazione di altro magistrato.

Il Magistrato di Sorveglianza provvede, ai sensi dell'art. 69 O.P., a:

- Vigilare sulla organizzazione degli istituti di pena e prospettare al Ministro le esigenze dei vari servizi con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo, effettuando visite periodiche e colloqui con i detenuti che ne facciano richiesta;
- Vigilare sulla organizzazione degli istituti di pena al fine di assicurare che l'esecuzione della custodia cautelare degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti, effettuando visite periodiche e colloqui con i detenuti che ne facciano richiesta;
- Sovrintendere all'esecuzione delle misure di sicurezza personali;
- Comporre il collegio nelle udienze del Tribunale di Sorveglianza indicate nel calendario annuale;

- Curare la formazione del personale delle cancellerie, dei tirocinanti ex art. 73 assegnati e delle unità dell'Ufficio Per il Processo, che collaborano nell'attività del magistrato;
- Segnalare al Presidente ogni situazione di difficoltà idonea a incidere sulla efficienza dell'ufficio giudiziario o sul benessere organizzativo;
- Predisporre il calendario delle udienze monocratiche e procedere alla relativa fissazione dei procedimenti;
- Svolgere l'attività giurisdizionale prevista dalla legge e assegnata sulla base dei criteri predeterminati.
- Svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti;

Criteri di sostituzione:

Nelle ipotesi di legge e precisamente nei casi di incompatibilità, astensione, ricusazione, congedo, assenza o impedimento temporaneo di breve durata (da intendersi tendenzialmente fino ai 45 giorni), il Magistrato di Sorveglianza impedito o assente è sostituito dall'altro Magistrato di Sorveglianza addetto all'ufficio .

In caso di contestuale assenza e/o impedimento e/o incompatibilità di entrambi i Magistrati di Sorveglianza, il Magistrato di Sorveglianza è sostituito dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e in caso di assenza/impedimento contemporaneo anche del Presidente, si provvede mediante l'applicazione di altro magistrato del Circondario, da richiedere al Presidente della Corte d'Appello.

Nel caso che l'impedimento riguardi il Presidente del Tribunale e in relazione agli affari monocratici allo stesso assegnati, il Presidente sarà sostituito dal Magistrato di Sorveglianza secondo il criterio di assegnazione predeterminato basato sulla lettera iniziale del cognome del condannato e precisamente:

- dott. Antonino Mazzi: per le lettere **C, D**;
- dott.ssa Giulia Segatta: per le lettere **M, S**;

Nelle medesime ipotesi di legge ma relative ad assenza o impedimento temporaneo di lunga durata (da intendersi tendenzialmente superiore ai 45 giorni) o definitivo, di uno dei Magistrati di Sorveglianza o del Presidente, si provvederà tramite applicazione di altro magistrato del Circondario, da richiedere al Presidente della Corte d'Appello. Nel caso in cui l'applicazione non venga disposta o venga disposta per un periodo inferiore, si provvederà mediante modifica tabellare per la redistribuzione del ruolo del Magistrato assente agli altri magistrati presenti in servizio.

La titolarità del procedimento appartiene sempre al magistrato individuato come competente in via generale, indipendentemente dal provvedimento assunto da altro magistrato in via d'urgenza.

Calendario udienze monocratiche

Le udienze monocratiche relative alla trattazione degli affari di competenza del Magistrato di Sorveglianza per gli anni 2026-2029 hanno la medesima sperimentata cadenza: una volta al mese, di regola nei giorni di martedì o mercoledì, per ogni singolo Magistrato di Sorveglianza secondo il calendario stabilito annualmente o semestralmente dai singoli Magistrati di Sorveglianza e comunicato alla Procura della Repubblica. Sono tenute nell'aula di udienza situata nella stanza 19 secondo l'orario disposto dal singolo giudice. Singole udienze, anche in giornate diverse e al di fuori del calendario predisposto, possono essere fissate dal Magistrato di Sorveglianza per soddisfare indifferibili esigenze inerenti singoli procedimenti urgenti (quali ad esempio scadenze di misure di sicurezza, reclami indifferibili).

Vigilanza sull'istituto di pena e la Rems

Nella circoscrizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento sono presenti un istituto di pena: la Casa Circondariale di Trento e una Residenza per l'Esecuzione Misure di Sicurezza: la Rems di Pergine Valsugana.

La vigilanza generica sull'organizzazione dell'istituto di pena, sull'attuazione del trattamento rieducativo dei condannati, sulle condizioni di esecuzione della custodia cautelare degli imputati e, in generale, sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto compete ad entrambi i Magistrati di Sorveglianza che procederanno

a visite periodiche dell'istituto, disgiunte o congiunte, a regolari colloqui con i detenuti e, se necessario, a visione di documenti.

Ad ogni magistrato di sorveglianza compete, inoltre, la vigilanza sull'istituto di pena o Rems in connessione al singolo affare di volta in volta trattato con riferimento al condannato detenuto o internato che, secondo i criteri di assegnazione degli affari, rientra nella propria competenza.

Colloqui con soggetti detenuti/internati – Rapporti con la Direzione dell'istituto

I colloqui con i soggetti detenuti si svolgeranno all'interno dell'istituto di pena e in presenza, con cadenza possibilmente mensile; solo nel caso di impossibilità a procedere ai colloqui di persona all'interno dell'istituto di pena, i Magistrati di Sorveglianza vi provvederanno in videocollegamento.

In caso di urgenza i colloqui saranno a scadenza più breve.

Il criterio di assegnazione dei colloqui e, in generale, degli affari relativi ai soggetti detenuti (come meglio esposto nel paragrafo 4.1) è il medesimo criterio su base letterale previsto per gli affari relativi ai condannati in libertà non potendo trovare applicazione il criterio dell'istituto di detenzione previsto dall'art. 166 della Circolare stante la presenza di un unico istituto di pena.

Con riferimento ai rapporti e alle comunicazioni con la Direzione dell'istituto di pena o della REMS, oltre che con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, i Magistrati operano di concerto tra di loro e con il Presidente, in modo da assicurare quanto più possibile uniformità di valutazioni e di prassi operative.

Riunioni e/o confronti tra magistrati

Al fine di garantire nei limiti del possibile l'univocità di orientamento nella risoluzione di questioni identiche o simili, i Magistrati di Sorveglianza si adoperano allo scopo di rendere tendenzialmente omogenei i principi generali ispiratori della decisione e a riferire al Presidente ogni difficoltà o divergenza interpretativa; inoltre sono previste riunioni periodiche, anche informali atteso l'esiguo numero di giudici, tra i Magistrati e il Presidente allo scopo di armonizzare anche le decisioni dell'organo collegiale, finalità già perseguita anche con la previsione della Presidenza di tutti i collegi da parte del Presidente Titolare.

Trasferimento di Magistrato ad altro ufficio giudiziario

Nel caso di disposto trasferimento del Magistrato ad altro ufficio il Magistrato provvede a trasmettere al Presidente del Tribunale di Sorveglianza una sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze.

Partecipazione dei Magistrati ai corsi di Studio organizzati dalla SSM

Attesa la ridotta pianta organica dell'Ufficio di Sorveglianza e il numero molto contenuto di udienze previste per ogni Magistrato di Sorveglianza (una udienza collegiale mensile e una udienza monocratica mensile), il Magistrato, nei limiti del possibile, eviterà di presentare domande di ammissioni a corsi che si tengono nei giorni in cui è Magistrato Relatore; nel caso in cui ciò non sia possibile, il Magistrato sarà sostituito secondo l'ordinario criterio di sostituzione.

12.4.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI GIUDICI:

Sono assegnati ai Magistrati di Sorveglianza (dott.ssa Giulia Segatta, Dott. Antonino Mazzi) gli affari di competenza del Magistrato di Sorveglianza (gestione dei soggetti detenuti nella Casa Circondariale di Trento, colloqui, istanze ex legge 168/1998, espulsioni, istanze ex legge 199/2010, autorizzazioni telefoniche, controllo corrispondenza, ricoveri in luoghi esterni di cura, permessi premio e di necessità, reclami); gestione dei soggetti liberi, agli arresti domiciliari o in misura alternativa alla detenzione; gestione dei soggetti internati nella R.E.M.S.; udienze monocratiche), secondo il seguente criterio di ripartizione

predeterminato in base alla lettera iniziale del cognome del condannato/internato (criterio analogo a quello adottato per la distribuzione degli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza), adeguatamente ponderato sulla base del *numero medio dei procedimenti* registrati negli anni precedenti:

dott. Antonino Mazzi: per le lettere **A-B-C-D-E-F-G-H-J**;

dott. Giulia Segatta: per le lettere **K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z**.

Fanno eccezione al criterio sopra indicato i procedimenti relativi:

- alla liberazione anticipata, per i quali viene prevista la ripartizione dei procedimenti tra tutti i 3 magistrati (due Magistrati di Sorveglianza e un Presidente) presenti nell'ufficio giudiziario, nella misura di un terzo ciascuno; il criterio di assegnazione predeterminato di ripartizione è basato sulla lettera iniziale del cognome del condannato e precisamente:

- dott. Antonino Mazzi: per le lettere **A-B-E-F-G-H-J**;

- dott.ssa Giulia Segatta: per le lettere **K-L-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-Y-Z**;

- Presidente: per le lettere **C, D, M, S**

Affari urgenti

Tenuto conto dei dati di flusso e di stock, delle ridotte dimensioni dell'ufficio giudiziario, dell'avanzato stato di informatizzazione dell'ufficio come già esposto sub paragrafo 7 e del buon andamento dell'organizzazione dell'ufficio negli anni passati, si conferma quanto già in precedenza previsto e che, quindi, ogni magistrato proceda alla trattazione degli affari urgenti a sé assegnati anche nel giorno di sabato, senza la previsione di turni del fine settimana.

12.5 MAGRIF e altri incarichi

Le funzioni di Magistrato di riferimento per l'informatica **MAGRIF** del Tribunale di Sorveglianza sono svolte dalla dott.ssa Giulia Segatta, già incaricata con decorrenza dall'1.10.2024; nell'eventuale situazione di assenza/impedimento, gli adempimenti urgenti sono assicurati dall'altro Magistrato di Sorveglianza o, in caso anche di sua assenza, dal Presidente.

Non è prevista alcuna riduzione del lavoro ordinario.

Non sono presenti magistrati con incarichi di:

- Magistrato Referente per la Formazione,
- Magistrato Componente della Struttura Tecnica per l'organizzazione (STO),
- Magistrato componente del Consiglio Giudiziario,
- Magistrato Commissario agli usi civili.

12.6 MISURE VOLTE A GARANTIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DELLA SALUTE DEI MAGISTRATI

12.6.1 Premesse

Preliminarmente si osserva che l'organizzazione del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza di Trento, sia con riguardo al personale che agli spazi e alle dotazioni, si presenta funzionale e ben collaudata negli anni.

In particolare,

ai Magistrati sono assicurati stanze, aule, spazi accessori e mezzi informatici, e non, idonei ed adeguati allo svolgimento dell'attività.

Con riguardo alla dotazione di personale amministrativo di supporto all'attività giurisdizionale dei magistrati, si evidenzia che il personale previsto in pianta organica (13 unità) è teoricamente idoneo per numero e profilo professionale allo svolgimento dell'attività amministrativa, contabile e di segreteria dell'ufficio giudiziario e risulta nel complesso adeguato allo svolgimento della necessaria attività di supporto al magistrato.

Costituiscono, invece, elementi di criticità attuali:

- L'assenza di dotazioni ulteriori di personale per la costituzione dell'Ufficio Per il Processo.
- l'attuale scopertura di 3 unità su 13 di personale amministrativo e il part-time di cui godono 3 unità; tale situazione determina di fatto un "sofferenza" per tutto il personale di magistratura (e amministrativo) e richiede agli stessi un impegno significativo al fine di garantire in ogni caso la tempestiva prosecuzione delle attività dell'ufficio e il mantenimento dell'efficienza. Nel caso in cui tale situazione di scopertura si protragga per un ulteriore lungo periodo è possibile, o meglio probabile, che incida sull'efficienza complessiva dell'ufficio.
- la ridotta disponibilità temporale dell'auto di servizio che è in condivisione con altri due uffici giudiziari (Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica per i Minorenni) ed assegnata all'Ufficio di Sorveglianza per soli due giorni alla settimana.

12.6.2 BENESSERE ORGANIZZATIVO

L'organizzazione dell'ufficio giudiziario deve tendere a garantire l'efficienza, l'equa durata del tempo della risposta di giustizia e il benessere fisico, psicologico e sociale dei Magistrati e del personale amministrativo.

Rientra tra i compiti del Presidente del Tribunale di Sorveglianza adoperarsi per appianare eventuali conflitti tra Magistrati o tra Magistrati e personale amministrativo, assicurando costante ascolto alle ragioni di tutti, tenendo in considerazione le esigenze e caratteristiche di ognuno e operando quanto più possibile per la risoluzione del conflitto.

E' onere di ogni unità di personale segnalare al Presidente, tempestivamente, situazioni di difficoltà che potrebbero ingenerare conflitti all'interno dell'ufficio, se trascurate.

Tutti gli ordini di servizio e i provvedimenti organizzativi sono comunicati al personale di magistratura e amministrativo ed archiviati nell'apposita cartella digitale condivisa dell'ufficio giudiziario in modo da consentire un rapido reperimento successivo.

Segnalazioni dei Magistrati del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza di Trento

Nel corso della riunione fissata ai sensi dell'art. 15 lettera a) della Circolare tabelle di Organizzazione non sono state prospettate dai Magistrati dell'ufficio problematiche, di carattere generale o personale, con riguardo al benessere fisico, psicologico o sociale né esigenze particolari relative a gravidanza, genitorialità o stato di salute.

Nella precedente tabella di organizzazione riferita al quadriennio 2020-2023 è stata considerata la situazione riferita dalla Dott.ssa Giulia Segatta circa la presenza di figli minori, anche di età inferiore ad anni 6, senza disporre l'esonero parziale avendo la stessa riferito di aver organizzato i propri impegni genitoriali in modo tale che essi risultassero compatibili con le attività giurisdizionali di Magistrato di Sorveglianza (senza dunque necessità di esonero ai sensi dell'art. 267 lett. D) della Circolare previgente (corrispondente all'attuale art. 262 lett. D) della Circolare attuale tabelle di Organizzazione).

Anche nel periodo successivo la dott.ssa Segatta non ha esplicitato problemi o difficoltà conseguenti all'applicazione di quanto previsto con la precedente tabella di organizzazione; per tale ragioni si ritiene che il criterio allora adottato sia risultato adeguato e quindi sia riproponibile anche per il prossimo

quadriennio in caso di presenza di un Magistrato con esigenze particolari legate alla tutela della genitorialità e della salute.

Benessere organizzativo e tutela della genitorialità e della salute

Al fine di tutelare, dunque, il Magistrato che presenti esigenze familiari o di salute rilevanti ai sensi degli artt. 252, 253 e 254 Circolare Tabelle di Organizzazione e tenuto conto della tipologia e delle modalità concrete di svolgimento dell'attività da parte del Magistrato di Sorveglianza e in particolare del ridotto numero di udienze a contraddittorio necessario (pari di regola a due udienze al mese per ogni singolo giudice, giornate nelle quali è prevista obbligatoriamente la presenza in ufficio) e all'ampia possibilità di organizzazione *autonoma* dell'attività monocratica, quanto a modalità e tempi, e alla disponibilità attuale di adeguati supporti informatici che consentono l'accesso anche da remoto alle cartelle condivise costituite da parte di ogni Magistrato di Sorveglianza, **si ritiene di ribadire il principio di flessibilità organizzativa**, in particolare anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza o in modalità da remoto e di escludere l'esonero ai sensi dell'art. 262 lett. D) della Circolare.

Eventuali particolari specifiche esigenze del magistrato, allo stato non previste né prevedibili, saranno valutate sulla base della situazione prospettata e della documentazione presentata e verranno adottate le modifiche organizzative e/o tabellari conseguenti previste dagli artt. 260, 262 e 264 della Circolare tabelle di organizzazione, fermo il principio che al magistrato con prole inferiore a 6 anni è esentato da ogni attività o incombenza ulteriore rispetto all'attività giudiziaria ordinaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.

Si prevede, inoltre, che nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale gli affari siano assegnati al magistrato con i previsti criteri di assegnazione ma la contemporanea sostituzione del magistrato assente da parte di altro giudice secondo i previsti criteri per le sostituzioni.

Le disposizioni previste per la tutela dello stato di gravidanza, maternità e genitorialità sono estese al magistrato con documentati motivi di salute propri o della prole con handicap o di un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 104/1992, come previsto dall'art. 265 della Circolare citata.

In generale, tenuto conto dello stato di informatizzazione dell'ufficio giudiziario come esposto nel paragrafo 7 del Documento Organizzativo Generale, ogni magistrato può organizzare in modo autonomo i giorni e gli orari di presenza in ufficio a condizione che sia garantita la presenza in ufficio nella misura indispensabile allo svolgimento di tutte le previste attività giurisdizionali, all'organizzazione e supervisione delle cancellerie e alla vigilanza dell'istituto di pena e della Rems; quando non fisicamente presente in ufficio il Magistrato è tenuto a garantire la reperibilità a mezzo telefono e per posta elettronica e, in caso di particolare urgenza, la tempestiva presenza in ufficio.

Al fine di facilitare lo svolgimento dell'attività anche in modalità da remoto (soprattutto in orari/giorni in cui in ufficio non siano presenti unità di personale amministrativo), sono state create cartelle condivise tra i Magistrati e con il personale amministrativo e la consultazione di tali cartelle è stata resa possibile anche attraverso il sito web del Tribunale di Sorveglianza che prevede una *pagina riservata ad uso interno* (cosiddetto *fascicolo informatico del condannato*) nella quale vengo raccolti in formato elettronico (*files*) tutti gli atti istruttori acquisiti; tale possibilità si aggiunge agli altri strumenti tecnici già disponibili per le comunicazioni con il personale presente in ufficio.

Non è previsto, invece, l'accesso da remoto ai registri informatici del Ministero della Giustizia e, in particolare, al SIUS, pur essendo auspicabile che in futuro il Ministero della Giustizia/DGSIA renda consultabile tale registro elettronico anche in modalità da remoto o che venga introdotto il Processo Penale Telematico anche con riguardo all'attività della Magistratura di Sorveglianza.

Si evidenzia che in assenza di prospettate esigenze di tutela della genitorialità o della salute, non è stato richiesto dai magistrati attualmente in servizio l'esonero dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza; si ribadisce, peraltro, che l'esonero previsto dall'art. 262 della Circolare potrà essere eventualmente adottato in caso di future specifiche necessità, su segnalazione del singolo Magistrato interessato.

Eventuali future modifiche organizzative relative all'attività del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento che incidano sull'attività lavorativa dei magistrati saranno adottate dal Presidente previa consultazione dei Magistrati di Sorveglianza e tenendo sempre conto di eventuali proposte dirette a migliorare la funzionalità dell'ufficio e a tutelare le esigenze dei singoli.

L'esecutività della presente proposta tabellare, contenente una modifica relativa all'assegnazione degli affari ai giudici (indicata nei Paragrafi 8 e 12 sub 12.3.5.1 e sub 12.4.1), è subordinata all'unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Trento.

Trento, 13.2.2025

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Dott.ssa Lorenza Omarchi



Si allegano:

1. il calendario delle udienze monocratiche per l'anno 2025
2. il calendario delle udienze monocratiche per l'anno 2024
3. il calendario delle udienze collegiali per l'anno 2025
4. il calendario delle udienze collegiali per l'anno 2024